



Bruxelles, 17.11.2014
COM(2014) 693 final

2014/0325 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti per i prodotti elencati nell'allegato della presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti. Il gruppo "Economia tariffaria" è costituito da delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova, modificata o rinnovata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell'esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'UE, il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell'UE e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni, delle camere di commercio e delle altre parti interessate.

Per motivi di chiarezza si è deciso di pubblicare una versione consolidata dell'allegato del presente regolamento, che sostituirà integralmente l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", in cui sono rappresentati esperti governativi di tutti gli Stati membri. Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti svoltisi in detto gruppo, come menzionato sopra.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In virtù dell'articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 15,9 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a -11 913 967 EUR/anno (75% x 15 885 290 EUR/anno).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi¹. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, per altri nove prodotti.
- (2) In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di tre prodotti, è necessario modificare la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di sette altri prodotti, è opportuno modificare i codici TARIC a seguito di cambiamenti nella NC e nella classificazione. Nel caso di un altro prodotto, è necessario aumentare il volume del contingente nell'interesse degli operatori economici dell'Unione. Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare un periodo contingente e modificare un numero d'ordine.
- (3) Nel caso di un prodotto, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concederlo a partire da tale data.
- (4) È opportuno riesaminare periodicamente i contingenti tariffari con la possibilità di sopprimerli su richiesta di una parte interessata.
- (5) A causa del numero di modifiche da apportare all'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno sostituire tale allegato.

¹ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (7) Poiché alcune modifiche dei contingenti tariffari previste dal presente regolamento devono prendere effetto il 1° gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	[Anno: 2015]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	-11,9/anno

Le aggiunte di cui al presente regolamento comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 15,9 Mio EUR/anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 11 913 967 EUR/anno dall'1.1.2015 in poi (15 885 290 EUR importo lordo x 0,75).

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

² Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.